**Breve soluzione ragionata dei Quiz n. 1-2 con indicazione dei riferimenti bibliografici**

1. L’incapace naturale è:
2. un soggetto che si trova in uno stato temporaneo di incapacità di intendere e di volere per assunzione di droghe o perché in stato di ubriachezza
3. un soggetto condannato ad una pena detentiva con reclusione superiore a 5 anni
4. un soggetto condannato ad una pena detentiva con reclusione inferiore a 5 anni
5. il minore di età

**SOLUZIONE:** per l’ordinamento giuridico è rilevante tanto la capacità di intendere (intesa come la capacità di comprendere il significato delle proprie azioni) quanto la capacità di volere (intesa come l’attitudine ad autodeterminarsi) poiché entrambe incidono sulla validità degli atti negoziali compiuti da un soggetto. Tale incidenza è differente a seconda che si tratti di atti unilaterali ovvero di contratti: non a caso l’art. 428 cod. civ. dispone l’annullamento di tali atti posti in essere da soggetti che – indipendentemente dall’accertamento giudiziale e anche in relazione a cause transitorie – siano privi di tale capacità di intendere e di volere. Per gli atti unilaterali, la norma richiede altresì che essi arrechino un grave pregiudizio all’incapace; per i contratti, invece, è richiesta la mala fede dell’altro contraente. Solo per il matrimonio (art. 120 cod. civ.) e per la donazione (art. 775 cod. civ.) si richiede la sola incapacità di intendere *o* di volere, mentre per il testamento si richiede la prova della (sola) capacità di intendere *e* di volere.

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

V. Roppo, Diritto Privato. Linee essenziali: Cap. III, sez. 8, parr. 7-8

F. Bocchini-E. Quadri, Diritto privato: Parte IV, lett. B), par. 16

A. Torrente-P. Schlesinger, Manuale di diritto privato: Cap. VII, lett. A), par. 53

A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile: Cap. III, Sez. II, par. 106

P. Perlingieri, Manuale di diritto civile: Parte Seconda, lett. A, par. 11

P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato: Sezione Seconda, Cap. VI, par. 30

1. L’interdetto giudiziale è:
2. Un soggetto totalmente privo della capacità giuridica
3. Un soggetto condannato ad una pena detentiva con reclusione superiore a 5 anni
4. Un soggetto incapace di intendere o di volere
5. Un soggetto affetto da abituale infermità di mente che lo rende totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, quando ciò è necessario per assicurare la sua adeguata protezione

**SOLUZIONE:** L’interdizione è un provvedimento di natura giudiziale assunto dal tribunale in seguito di un procedimento complesso, che vede anche il coinvolgimento del PM. Mentre precedentemente il codice civile disponeva semplicemente che dovessero essere interdetti il maggiore di età e il minore emancipato “in condizioni di abituale infermità di mente”, che li rendano incapaci di provvedere ai propri interessi, attualmente l’art. 414 dispone che – al ricorrere di tali condizioni – l’interdizione debba essere pronunciata “per assicurare la loro adeguata protezione”. Nel mutato contesto normativo, tale aggiunta si giustifica affinché, prima di pronunciare l’interdizione, il giudice valuti l’eventuale conformità dell’amministrazione di sostegno, data la sua maggiore flessibilità ed agilità maggiormente idonea a rispondere alle reali esigenze del soggetto.

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

V. Roppo, Diritto Privato. Linee essenziali: Sez. III, Cap. 8, par. 10

F. Bocchini-E. Quadri, Diritto privato: Parte IV, lett. B), par. 12

A. Torrente-P. Schlesinger, Manuale di diritto privato: Cap. VII, lett. A), par. 48

A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile: Cap. III, Sez. II, par. 103

P. Perlingieri, Manuale di diritto civile: Parte Seconda, lett. A, par. 10

P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato: Sezione Seconda, Cap. VI, par. 31

1. Tizio, condannato all’ergastolo, vorrebbe contrarre matrimonio con la propria compagna
2. non può farlo, poiché è un interdetto legale
3. non può farlo, poiché è un interdetto giudiziale
4. può sposarsi ma solo con l’autorizzazione del giudice tutelare
5. può sposarsi liberamente

**SOLUZIONE:** L’interdizione legale, al contrario di quella giudiziale, è una pena accessoria prevista dalla legge penale, la quale priva della capacità d’agire il soggetto che abbia riportato una condanna all’ergastolo ovvero alla reclusione non inferiore a cinque anni (art. 32 cod. pen.). Non essendo, dunque, un istituto volto a preservare soggetti che non siano in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi, le conseguenze relative alla perdita della capacità di agire sono le stesse dell’interdizione giudiziale solo per gli aspetti relativi all’amministrazione del patrimonio e al compimento degli atti di natura patrimoniale, ma non anche a quelli di natura personale, quali il matrimonio ed il testamento, il riconoscimento di un figlio naturale.

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

V. Roppo, Diritto Privato. Linee essenziali: Sez. III, Cap. 8, par. 12

F. Bocchini-E. Quadri, Diritto privato: Parte IV, lett. B), par. 15

A. Torrente-P. Schlesinger, Manuale di diritto privato: Cap. VII, lett. A), par. 49

A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile: Cap. III, Sez. II, par. 107

P. Perlingieri, Manuale di diritto civile: Parte Seconda, lett. A, par. 7

P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato: Sezione Seconda, Cap. VI, par. 31

1. L’usufrutto:
2. È un diritto reale di garanzia che consiste nel godere di un bene percependo i frutti civili e naturali
3. È un diritto reale di godimento su un bene altrui che consiste nel godere di un bene e nel percepire i relativi frutti civili e naturali
4. È un peso giuridico imposto alla piena proprietà di un bene immobile
5. È un diritto di un terzo su un bene altrui

**SOLUZIONE**: a norma dell’art. 981 cod. civ., l’usufrutto consiste nel diritto di godere della cosa altrui con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica. In tale definizione vi sono tutti i caratteri del diritto reale su cosa altrui: a) è un diritto *assoluto* poiché attribuisce al titolare un potere diretto sulla cosa; b) tale potere sulla cosa è *immediato* poiché può essere esercitato senza l’ausilio di terzi, nemmeno del proprietario; b) questo potere *inerisce* alla cosa stessa, al punto tale che esso può esser fatto valere nei confronti di chiunque

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

V. Roppo, Diritto Privato. Linee essenziali: Sez. IV, Cap. 14, par. 3

F. Bocchini-E. Quadri, Diritto privato: Parte VI, Cap. 3, par. 4

A. Torrente-P. Schlesinger, Manuale di diritto privato: Cap. XIV, lett. C), parr. 147-152

A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile: Capo VII, Sez. VII, parr. 267-271

P. Perlingieri, Manuale di diritto civile: Parte Terza, lett. B), par. 31

P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato: Sez. Decima, Cap. LII, parr. 396-401

6. Tizio vuole attribuire ad un suo parente indigente il godimento pieno ed esclusivo di un suo immobile senza trasferirgli il diritto di proprietà, assicurandosi però che alla morte di questo parente il bene torni nella sua sfera giuridica. Come può fare?

a) Non può trasferirgli il diritto di usufrutto, perché l’usufrutto non può mai eccedere la durata di trent’anni

b) Può trasferirgli il diritto di usufrutto, stabilendo che la durata sia oltre trent’anni poiché non sarebbe costituito a favore di una persona giuridica

c) Può trasferirgli il diritto di usufrutto, perché la durata massima di esso non può eccedere la vita dell’usufruttuario

d) Può trasferirgli il diritto di usufrutto, ma deve stabilire il termine perché la legge non regola una durata massima

**SOLUZIONE:** il diritto di usufrutto deve *necessariamente* essere costituito a tempo, poiché altrimenti il diritto di proprietà non presenterebbe alcuna utilità, essendone separata in perpetuo la facoltà di godimento. La durata dell’usufrutto, dunque, non può eccedere la vita del titolare (pertanto se il titolo costitutivo del diritto non dispone nulla si presume che esso sia per tutta la vita dell’usufruttuario), ovvero i trent’anni se viene concesso a favore di una persona giuridica (art. 979 cod. civ.)

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

V. Roppo, Diritto Privato. Linee essenziali: Sez. IV, Cap. 14, par. 3

F. Bocchini-E. Quadri, Diritto privato: Parte VI, Cap. 3, par. 4

A. Torrente-P. Schlesinger, Manuale di diritto privato: Cap. XIV, lett. C), parr. 147-152

A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile: Capo VII, Sez. VII, parr. 267-271

P. Perlingieri, Manuale di diritto civile: Parte Terza, lett. B), par. 31

P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato: Sez. Decima, Cap. LII, parr. 396-401

7. L’azione di rivendicazione:

1. È un’azione a tutela della proprietà che si prescrive nel termine di 20 anni
2. È un’azione a tutela della proprietà di natura imprescrittibile
3. È un’azione volta ad ottenere la cessazione delle turbative nel godimento di un bene da parte del legittimo proprietario
4. È un’azione a tutela del possessore di un determinato bene

**SOLUZIONE:** L’azione di rivendicazione è la principale e più rappresentativa delle azioni a difesa della proprietà, anche dette *azioni petitorie*. Essa, insieme all’azione negatoria, ha lo scopo di garantire i poteri del proprietario in modo pieno e senza interferenze da parte di terzi (art. 832 cod. civ.); ne condivide, dunque, gli stessi caratteri, tra cui anche quello della imprescrittibilità (art. 948, comma 2, cod. civ.)

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

V. Roppo, Diritto Privato. Linee essenziali: Sez. IV, Cap. 12, par. 14

F. Bocchini-E. Quadri, Diritto privato: Parte VI, Cap. 2, par. 6

A. Torrente-P. Schlesinger, Manuale di diritto privato: Cap. XIII, par. 143

A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile: Capo VII, Sez. IV, par. 254

P. Perlingieri, Manuale di diritto civile: Parte Terza, lett. B), par. 37

P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato: Sez. Decima, Cap. LI, par. 395

8. Il possesso è:

1. Un diritto costituito dal *corpus possessionis* e dall’*animus possidendi*
2. Una situazione di fatto costituita dall’apprensione materiale di un bene e dalla volontà di comportarsi come il relativo titolare
3. Una situazione di fatto costituita dall’apprensione materiale di un bene di cui è titolare un soggetto diverso
4. Un diritto reale limitato su bene altrui

**SOLUZIONE:** L’ordinamento giuridico tiene distinto il *diritto* di esercitare sulla cosa un determinato potere ed il *fatto* di esercitarlo concretamente. Seppure nella maggior parte dei casi tali situazioni coincidono, può darsi che vi siano soggetti che – pur essendo privi del relativo diritto – ne esercitano di fatto i poteri e le facoltà che ad esso sono connessi. Il *possesso* (art. 1140 cod. civ.), dunque, è proprio quel potere di fatto che viene esercitato sulla cosa, il cui contenuto può essere corrispondente a quello che spetta al proprietario (titolare del relativo diritto) ovvero minore, e quindi corrispondente ad altro diritto reale. In ogni caso esso si caratterizza sia per la contemporanea presenza di un elemento oggettivo (l’apprensione materiale della cosa, la sua disponibilità) e da un elemento soggettivo (l’intenzione di esercitare sulla cosa un determinato potere, escludendo ogni volontà di riconoscere la titolarità del corrispondente diritto ad altri, né tantomeno la volontà di restituire a questi la cosa).

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

V. Roppo, Diritto Privato. Linee essenziali: Sez. IV, Cap. 18, par. 1

F. Bocchini-E. Quadri, Diritto privato: Parte VI, Cap. 5, par. 1

A. Torrente-P. Schlesinger, Manuale di diritto privato: Cap. XVI, par. 174

A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile: Capo VII, Sez. III, par. 245

P. Perlingieri, Manuale di diritto civile: Parte Terza, lett. C), par. 38

P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato: Sez. Decima, Cap. LIV, par. 416

9. Vi è compensazione legale quando:

1. Vi è coesistenza di debiti reciproci che siano omogenei, liquidi ed esigibili
2. I debiti reciproci siano esigibili, non liquidi ma di facile e pronta liquidazione
3. Le parti convengono tutte le condizioni di operatività della compensazione
4. Vi è coesistenza di debiti reciproci che siano liquidi ed esigibili ma non omogenei

**SOLUZIONE:** Tra i vari modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento si annovera la compensazione. Si parla di compensazione *legale* poiché l’estinzione dell’obbligazione opera automaticamente (art. 1243 cod. civ.), purché i crediti e i debiti reciproci abbiano i requisiti prescritte dalla legge: a) *omogeneità*: devono avere ad oggetto la medesima prestazione, ovvero somme di denaro o cose fungibili; b) *liquidità*: il loro ammontare deve essere quantificato; c) *esigibilità*: non sono sottoposti a termine o a condizione, ovvero il termine deve essere già spirato o la condizione avverata

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

V. Roppo, Diritto Privato. Linee essenziali: Sez. V, Cap. 19, par. 15

F. Bocchini-E. Quadri, Diritto privato: Parte VII, Cap. 3, lett. B), par. 10

A. Torrente-P. Schlesinger, Manuale di diritto privato: Cap. XX, Parte II, par. 224

A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile: Capo VIII, Sez. IV, par. 305

P. Perlingieri, Manuale di diritto civile: Parte Terza, lett. Dd), par. 63

P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato: Sez. Settima, Cap. XXXVII, par. 297

10. Qual è la conseguenza dell’adempimento di un’obbligazione naturale?

1. La restituzione di quanto pagato, su richiesta di chi ha adempiuto
2. L’irripetibilità di ciò che è stato pagato, purché l’adempimento sia avvenuto a seguito di domanda giudiziale del creditore
3. L’irripetibilità di ciò che è stato pagato, purché sia stato eseguito spontaneamente da un soggetto capace di agire
4. L’irripetibilità in ogni caso di ciò che è stato pagato

**SOLUZIONE:** L’obbligazione naturale è quella che fonda non già su un dovere di natura giuridica, bensì su un dovere morale, etico o sociale. La diversità della fonte dell’obbligazione naturale rispetto a quella civile, fa sì che non sussista alcun un obbligo di adempiere in capo al debitore. Pertanto, ove questi che, pur non essendo tenuto a farlo, esegue spontaneamente la prestazione, non può successivamente pentirsene e, per ciò solo, chiedere la restituzione di ciò che ha pagato (art. 2043 cod. civ.). La norma richiede che l’adesione alla regola morale o sociale sia compiuta da una persona capace di intendere e di volere, così come il conseguente adempimento della prestazione, il quale deve essere eseguito spontaneamente.

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

V. Roppo, Diritto Privato. Linee essenziali: Sez. V, Cap. 18, par. 5

F. Bocchini-E. Quadri, Diritto privato: Parte VII, Cap. 1, lett. A), par. 10

A. Torrente-P. Schlesinger, Manuale di diritto privato: Cap. XVII, par. 191

A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile: Capo VIII, Sez. II, par. 291

P. Perlingieri, Manuale di diritto civile: Parte Terza, lett. Da), par.51

P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato: Cap. XXXIV, par. 282

11. Con la remissione del debito

a) l’obbligazione si estingue ed il debitore è liberato

b) l’obbligazione si estingue, il debitore è liberato, ma può dichiarare di non volerne profittare

c) l’obbligazione si estingue solo dopo che il giudice abbia accertato la validità della remissione

d) L’obbligazione non si estingue

**SOLUZIONE:** La remissione è uno dei modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento, che si realizza per rinuncia pura e semplice del creditore all’adempimento; il debitore non è obbligato ad accettare, poiché avrebbe comunque interesse ad adempiere, purché lo dichiari espressamente entro un congruo termine (art. 1236 cod. civ.). Pertanto la remissione del creditore consiste in un negozio unilaterale di natura recettizia, che produce i suoi effetti quanto perviene nella sfera di conoscenza del debitore.

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

V. Roppo, Diritto Privato. Linee essenziali: Sez. V, Cap. 19, par. 18

F. Bocchini-E. Quadri, Diritto privato: Parte VII, Cap. 3, lett. B), par. 14

A. Torrente-P. Schlesinger, Manuale di diritto privato: Cap. XX, Parte II, par. 227

A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile: Capo VIII, Sez. IV, par. 304

P. Perlingieri, Manuale di diritto civile: Parte Terza, lett. Db), par. 66

P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato: Sez. Settima, Cap. XXXVII, par. 300

1. Se è fissato un termine per l’adempimento dell’obbligazione e il debitore ha pagato anticipatamente, questi ha diritto di ripetere ciò che ha pagato?
2. si, in ogni caso
3. no, anche se ignorava l’esistenza del termine ed in tal caso può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato
4. no, in alcun caso
5. si, se ignorava l'esistenza del termine

**SOLUZIONE:** Gli artt. 1183 ss. cod. civ. regolano la disciplina del tempo dell’adempimento, che non va confuso con il termine del contratto (che attiene alla produzione degli effetti dello stesso). La determinazione del termine dell’adempimento è rimesso alla libera volontà delle parti, che possono fissarlo a favore del creditore, del debitore o di entrambi. Da ciò derivano i concetti di eseguibilità ed esigibilità della prestazione. Laddove il termine è fissato a favore del debitore (art. 1185) la prestazione, che pure è eseguibile, non è esigibile nel senso che il creditore non può esigere la stessa prima della scadenza del termine convenuto; dal canto suo, il debitore che intendere adempiere (essendo comunque la prestazione eseguibile) è libero di farlo, ma non potrà chiedere la ripetizione di quanto ha liberamente eseguito, anche nel caso in cui ignorasse l’esistenza del termine (si tratta, comunque, di una prestazione dovuta). Tuttavia, laddove il creditore avesse ricevuto dall’adempimento anticipato ulteriori arricchimenti, non riconducibili all’adempimento, il debitore che ha eseguito la prestazione ignorando l’esistenza del termine a suo favore ha diritto a richiederne la restituzione

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

V. Roppo, Diritto Privato. Linee essenziali: Sez. V, Cap. 18, par. 2

F. Bocchini-E. Quadri, Diritto privato: Parte VII, Cap. 3, par. 4

A. Torrente-P. Schlesinger, Manuale di diritto privato: Cap. XX, Parte II, par. 217

A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile: Capo VIII, Sez. III, par. 299

P. Perlingieri, Manuale di diritto civile: Parte Terza, lett. D), par. 59

P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato: Sez. Settima, Cap. XXXVII, par. 294